

PRETURA DI NAPOLI

IL PRETORE

sciogliendo la riserva che precede,

letti gli atti

RILEVATO

che con ricorso ex art 28 Stat. Lav. le OO.SS. SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILTE-UIL, in persona dei segretari Provinciali, denunciavano il comportamento antisindacale della Telecom Italia S.p.A. per avere tale società impedito la partecipazione dei lavoratori alle assemblee, in particolare a quella indetta dai sindacati ricorrenti per il 27 Aprile 1998;

che pertanto le OO.SS. chiedevano dichiararsi antisindacale il comportamento denunciato con conseguente ordine alla Telecom di astenersi da tale comportamento e di rimuoverne gli effetti condannando altresì la Telecom alla pubblicazione su alcuni quotidiani del provvedimento del Pretore;

che la Telecom si costituiva e, con varie argomentazioni, deduceva la inammissibilità e la infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto;

RITENUTO

che gli elementi raccolti con la documentazione in atti e con le informazioni assunte, dalle stesse parti forniscano sufficienti elementi di valutazione

OSSERVA

deve in primo luogo affermarsi la infondatezza delle eccezioni di inammissibilità proposte dalla Telecom. Esse si articolano essenzialmente in due punti:

inammissibilità di un'azione ex art. 28 che sia non costituiva ma meramente dichiarativa della antisindacalità ;

insussistenza della attualità del comportamento denunciato.

In proposito deve osservarsi, quanto al primo punto, e a prescindere dalla rilevanza nel caso di specie, che anche una domanda di accertamento del carattere antisindacale è da ritenersi ammissibile e ciò perché la relativa pronuncia può rivestire un concreto interesse per il sindacato anche al di fuori della ipotesi di inibizione del comportamento o rimozione degli effetti stante il presidio costituito dalla sanzione penale prevista appunto dall'art. 28.

D'altra parte, autorevole dottrina ha ritenuto di ritrovare nell'art. 28 settimo comma un argomento letterale sostegno della tesi qui espressa.

Inoltre, quanto al secondo punto, esso nel caso concreto è fondato sulla considerazione, che il comportamento antisindacale si è ormai esaurito, sicché la pronuncia del giudice non avrebbe attualità intervenendo su una fattispecie ormai esaurita.

Tale assunto non può essere condiviso.

Infatti, come si è più volte osservato in giurisprudenza, la procedura di cui all'art. 28 è da ritenersi pur sempre ammissibile, anche laddove il comportamento datoriale sia già stato compiuto, se ed in quanto esso sia in grado di produrre effetti durevoli nel tempo (cfr. Pret. Teramo 21.3.90 R.D. Lav. 90 II, 972 Pret. Casale Monferrato 28.10.88 id. 90, II, 200).

Certamente il comportamento antisindacale (da accettarsi) non può ritenersi esaurito quando permanga fra le parti una situazione di incertezza generata da tale comportamento. Nel caso in specie l'incertezza e la confusione che ne conseguono appaiono del tutto evidenti dato che il datore assume la legittimità del proprio comportamento che quindi con ogni probabilità intende reiterare in occasione delle prossime assemblee e i sindacati a fronte di tale rischio hanno addirittura sospeso ogni riunione.

In effetti ogni contesa potrebbe ritenersi cessata ove le parti avessero raggiunto un accordo o fosse venuta meno ogni pretesa di una delle due parti.

Non essendosi ciò verificato, l'eccezione appare destituita di fondamento.

Ciò premesso deve osservarsi che diverse circostanze di fatto non sono pacifiche tra le parti, mentre è certo che i sindacati ricorrenti abbiano indetto delle assemblee secondo un determinato calendario regolarmente comunicato alla Telecom. Quest'ultima, dal canto suo ritenendo tale calendario lesivo di una prassi consolidatisi nel tempo, prassi che a giudizio della società garantiva le esigenze aziendali, ha manifestato il proprio dissenso ai sindacati e agli stessi lavoratori.

Circa quest'ultima circostanza deve precisarsi che dalle affermazioni contenute nella memoria difensiva e dalle dichiarazioni rese in udienza dal procuratore speciale si evince che la società convenuta, pur contestando di aver sottoposto a procedimenti disciplinari i lavoratori che avevano partecipato alle assemblee, ha tuttavia ammesso di aver "invitato" i lavoratori a garantire la continuità del servizio "a diretto contatto con l'utenza" (Customer Care) partecipando alle assemblee in modo da soddisfare questa esigenza. Nella memoria difensiva, in particolare si ammette che la società ha suggerito al personale di "*invertire i turni di partecipazione alle assemblee rispetto a quelli osservati la volta precedente: in tal guisa restando indirettamente individuali i lavoratori invitati - e non certo costretti - a partecipare alla assemblea successiva*".

Questi dunque, gli elementi certi perché non in contestazione fra le parti.

Sono invece in contestazione le modalità dell'invito ai lavoratori che i sindacati assumano essere consistite in una vera e propria minaccia di sanzioni disciplinari (in taluni casi concretizzatesi), e la esistenza di un accordo fra le parti volto a disciplinare la partecipazione dei lavoratori alle assemblee.

Ora, circa il primo punto in contestazione ritiene questo Pretore che il relativo accertamento non sia necessario. Infatti è opinione di questo Giudicante, che in ciò trova il conforto della Suprema Corte,

che il diritto di assemblea sia incondizionatamente garantito dalla legge (cfr. Cass. 87/5179) che pertanto non consente interferenze di parte datoriale la quale non può controllare (e secondo Cass. 84/3894 neppure "criticare") le modalità di partecipazione alla assemblea .

Orbene, se è vero, come pare pacifico, che la società abbia "invitato" i lavoratori a partecipare alle assemblee secondo determinate modalità il che significa, come ammesso in corso, che ha indirettamente individuato i lavoratori che potevano, partecipare e quelli che non potevano, ne deriva necessariamente che il datore ha posto in essere un comportamento volto chiaramente a interferire sulla partecipazione alle assemblee. E' ciò non é ammissibile.

Deve infatti ritenersi che l'invito proveniente dal datore sia senz'altro in grado di condizionare la scelta del lavoratore. Tanto più se se consideri che pochi mesi prima di questo invito, e cioè nel gennaio 98, almeno in un caso, é accaduto che il mancato rispetto di questo invito è stato motivo di procedimento disciplinare.

Tanto emerge da una contestazione in atti (nella quale é stato cancellato il nome del lavoratore a fini di tutela dello stesso), documento che la società non ha contestato, ma di cui ha dedotto la irrilevanza sia perché attinente ad un passato ormai remoto (?) sia perché quella contestazione, non sarebbe stata seguita da alcuna sanzione. Ora, in senso contrario appare di tutta evidenza che un episodio così recente (i fatti di causa si riferiscono all'aprile 98) e di risonanza sicuramente amplissima data la sua gravità, ha dato all'invito rivolto dall'Azienda ai lavoratori una connotazione di particolare durezza.

Come é stato efficacemente scolpito dal Pretore di Caserta in analogo procedimento (il cui decreto è allegato in atti) tra i comportamenti antisindacali *"si pongano anche modalità indirette di pressione che si manifestino sotto forma di convincimento e di persuasione più o meno occulte, le quali sprovviste di minore impatto percettivo, non sono per questo meno dotate di potenzialità lesive"*.

Per tutto quanto detto si ritiene che l'invito rivolto ai lavoratori debba ritenersi una illecita interferenza posta in essere dalla Telecom.

Quest'ultima, tuttavia, assume, in ogni caso, la legittimità del proprio comportamento tenuto conto degli accordi vigenti fra le parti, accordi che i sindacati non avrebbero rispettato. Più precisamente la Telecom invoca il dettato di cui all'art. 43 CCNL il quale tra l'altro, così recita: *"le ulteriori modalità per lo svolgimento saranno concordate con l'azienda tenuto conto della disponibilità e della idoneità dei locali utilizzabili e comunque delle esigenze di servizio e in particolare della necessita di garantire la salvaguardia degli impianti nonché di conciliare l'effettuazione di riunioni per gruppi con lo svolgimento della normale attività da parte degli altri lavoratori "*. Orbene, la società convenuta assume il carattere vincolante e cogente di tali statuizioni che quindi pervaderebbero, come strumento di tutela delle esigenze di servizio, la riunione per gruppi, modalità appunto invocata dalla Telecom per l'espletamento delle assemblee nei settori facenti parte del CLSUT (linee "12", "187", "188").

Orbene, in verità pare a questo Pretore che la norma pare dettare dei criteri meramente programmatici i quali dovrebbero solo guidare la contrattazione a livello aziendale.

E d'altra parte anche in tal caso si rinviene giurisprudenza della Suprema Corte che tale carattere per clausole del tutto simili ha statuito (cfr. Cass. 93/9432 93/4032 92/8143).

Nel caso di specie senz'altro induce a tale interpretazione la lettera della norma che espressamente rinvia ad accordi con l'azienda i quali dovranno tener conto tra "l'altro" della esigenza di conciliare la effettuazione di riunioni per gruppi con lo svolgimento della normale attività. Inoltre, esprimendo la norma solo una esigenza, la stessa non potrebbe che avere carattere meramente programmatico dato che nessuna esplicita e specifica modalità essa detta.

Di ciò, d'altra parte, pare essere consapevole la stessa Telecom che infatti invoca come accordo attuativo di tale norma una prassi posta in essere fra le parti per il passato e consistente nei cd "sbinamento". In pratica il calendario delle assemblee predisposto dai Sindacati suddivideva i lavoratori in due tranches, sicché il 50% partecipava ad una assemblea e il rimanente 50% ad un'altra.

Ora, sulla portata di tale prassi non v'è completo accordo fra le parti in causa ma in verità non sembra che ciò sia rilevante.

Ed invero deve ritenersi che il contratto collettivo aziendale cui quello nazionale demanda le "ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea" non può ritenersi integrato da una mera prassi aziendale o da un comportamento considerato che i contratti collettivi, anche quelli post corporativi presuppongono la forma scritta "ad substantiam" e non solo "ad probationem" (cfr. Cass. 93/482).

In altre parole, quale sia stata la prassi esistente questa non era vincolante per i sindacati in mancanza di un espresso accordo.

In tale situazione si comprende certamente la sollecitazione ai sindacati volta ad ottenere un accordo sullo sbinamento, mentre non si comprende affatto il contatto diretto con i lavoratori volto ad ottenere una certa organizzazione delle assemblee e diretto quindi a "scavalcare" i sindacati. Deve dunque dichiararsi la antisindacalità del comportamento della Telecom cui va ordinata la cessazione di tale comportamento e la rimozione di ogni effetto lesivo

Né la Telecom può invocare le esigenze aziendali dato che la produzione e l'interesse datoriale della stessa restano subordinate, come affermato dalla Suprema Corte, all'esercizio del diritto di assemblea dovendosi ritenere prevalenti solo beni costituzionalmente garantiti e pertanto superiori o equivalenti al diritto dei lavoratori alla organizzazione sindacale come per esempio la salute, e quindi l'incolumità del personale, e la proprietà, e quindi la sicurezza degli impianti.

Tanto più che i servizi telefonici per i quali è richiesto lo sbinamento risultano essere il "12" e il "187" (vedi note difensive) relativi, notoriamente, l'uno alle informazioni elenco abbonati e l'altro ai collegamenti telefonici (nuovi impianti seconde linee) e Servizi Telefonici Supplementari; non pare certamente trattarsi di esigenze pubbliche primarie e indefettibili distinte dal mero interesse alla produzione come pare assumere nelle note difensive la Telecom.

Non può invece essere accolta la richiesta dei sindacati ricorrenti di condannare la Telecom alla pubblicazione su quotidiani del presente provvedimento; trattasi di richiesta che non trova

fondamento normativo considerato anche che tale pubblicazione é prevista nell'art. 28 Stat. Lav. solo per la eventuale sentenza penale.

Tutte le circostanze esaminate, il rigetto della richiesta di pubblicazione del decreto, inducono senz'altro ad una compensazione integrale delle spese di lite .

P.Q.M.

dichiara la antisindacalità del comportamento della Telecom S.p.A. consistito nell'invitare i lavoratori ad una partecipazione frazionata alle assemblee indette dalle OO.SS. ricorrenti; ordina alla Telecom la cessazione di tale comportamento antisindacale e la rimozione di ogni effetto lesivo mediante l'obbligo di astenersi da qualsivoglia interferenza nella indizione e nello svolgimento di assemblee indette durante l'orario di lavoro;

dichiara compensare le spese di lite.

Napoli, 3 luglio 1998

IL PRETORE

dott.ssa Clara Paglionico